

COMUNE DI GANDELLINO
Provincia di Bergamo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5 Data 21/03/2025	OGGETTO: Parere del Revisore Unico relativo al “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027”
---------------------------------	---

L’anno 2025, il giorno 21 del mese di MARZO, l’organo di revisione economico finanziaria, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31/07/2023, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all’esame ed all’espressione del proprio parere in merito alla sezione: **“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027.”**

Il sottoscritto, revisore unico del Comune di Gandellino, è chiamato, a sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 e dall’art. 91 del T.U.E.L.;

Visti

- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001;
- l’art. 33 del d.lgs.165/2001;
- l’art. 1, commi 557 o 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010;
- l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58;
- l’articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001;
- Lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;
- il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

premesso che

- l’art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l’art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-

2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;

- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009.

considerato che

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. 19.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni, in L. 06.08.2021, n. 113 e s.m.i., assorbe una serie di adempimenti individuati dal DPR n. 81 del 24.06.2022 tra i quali il Piano dei Fabbisogni di Personale;

tenuto conto che

sono previste nell'anno 2025 le seguenti assunzioni:

- assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dipendente da collocare all'ufficio tecnico – Area Funzionari– Profilo Professionale funzionario Tecnico - a tempo pieno 36 ore settimanali, mediante l'istituto della mobilità obbligatoria, ai sensi ex artt. 34 e 34 bis, D.Lgs. 165/2001, mobilità volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, utilizzo graduatorie vigenti presso altre amministrazioni, concorso pubblico o utilizzo condiviso fra enti tramite dei vari strumenti a disposizione dei comuni (scavalco di eccedenza, scavalco condiviso, ecc.). L'assunzione è prevista in sostituzione del dimissionario funzionario assunto ex art.110 part -time

Per gli anni 2026 e 2027 non sono previste ulteriori assunzioni.

Verificato che

questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2023;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013, o per i piccoli comuni, con riferimento all'anno 2008, come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2025/2027;

- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, del rendiconto 2024, e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- il rapporto medio dipendenti/popolazione al 31/12/2024 è inferiore al rapporto medio previsto dal D.M. 18 novembre 2020 (1/112), per i comuni fino a 1.000 abitanti;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.Lgs.165/2001;
- ha adottato il Piano di Gestione 2025/2027;
- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.L 26/04/2014, n. 66 convertito nella legge 23/06/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

attesta

che il documento predisposto da questo Ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopracitati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

esprime

il proprio parere **FAVOREVOLE** all'adozione del Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 del Comune di Gandellino.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Pacchiani dott. Fabio